

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) SANTANGELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) MODICA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) PERRINO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) VASCELLARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - LARA MODICA

Seduta del 21/05/2020

FATTO

In relazione ad un contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio stipulato il 22 marzo 2014 ed anticipatamente estinto in corrispondenza della cinquantaduesima rata, il ricorrente chiede all'Abf di condannare l'intermediario ex art. 125sexies TUB al pagamento di 3.016,58 euro per commissioni e oneri corrisposti e non maturati ed alla refusione delle spese difensive per 2500,00 euro.

L'intermediario, costituitosi, segnala: la trasparente descrizione contrattuale delle attività remunerate dagli oneri applicati con distinzione delle attività recurring e up front; l'avvenuto rimborso, in sede di conteggio estintivo, delle commissioni per le attività di gestione; la non rimborsabilità delle commissioni di accensione che vengono descritte con chiarezza in conformità alle indicazioni derivanti dalla giurisprudenza ABF; la non rimborsabilità delle commissioni agente collocatore in quanto aventi natura up front e non incassate dall'intermediario; la facoltatività dell'attività dell'intermediazione frutto di una libera scelta del cliente che quindi avrebbe potuto evitare di sopportarne il costo; la non rimborsabilità delle spese di istruttoria; la non applicabilità della sentenza pronunciata per il caso Lexitor in quanto avente una ratio decidendi giustificabile solo all'interno dell'ordinamento polacco nel quale è stata sollevata la questione pregiudiziale; la non applicabilità dell'interpretazione formulata sul caso Lexitor nell'ordinamento italiano atteso l'ormai consolidato orientamento che distingue oneri up front e recurring.

Al fine di transigere la vicenda, l'intermediario, si è dichiarato disposto a offrire la somma di euro 891,53 oltre spese di procedura abf.

Chiede il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La domanda del ricorrente è relativa al riconoscimento del proprio diritto ad una riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto e del conseguente rimborso (pro rata temporis) degli oneri commissionali e assicurativi sopportati con riferimento alla conclusione del contratto.

La sussistenza del relativo diritto trae il proprio fondamento normativo nelle disposizioni di cui all'art.121, co. 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito e all'art. 125-sexies T.U.B., che impone una riduzione del costo totale del credito, "pari" all'importo degli interessi e "dei costi dovuti per la vita residua del contratto".

E' appena il caso di premettere che il riferimento all'inciso "vita residua del contratto" ha determinato, tanto nella "giurisprudenza" ABF quanto (e soprattutto) nella disciplina sub primaria della Banca d'Italia (cfr. Le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e 2011), il risultato di circoscrivere i costi interessati alla restituzione in ragione della estinzione anticipata del finanziamento a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto (c.d. costi *recurring*). E' altresì noto che il criterio di riducibilità generalmente adottato, in assenza di diversi criteri di calcolo convenzionalmente convenuti, è stato individuato nel metodo proporzionale puro, c.d. *pro rata temporis*.

Con domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art.267 TFUE il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire la esatta interpretazione dell'art.16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha abrogato la direttiva87/102 CEE del Consiglio e, in particolare, di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che *"Il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto"*, include o meno tutti costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

La risposta della Corte (resa con la decisione in data 11 settembre 2019 in causa C-383/18) è stata che l'art.16 della Direttiva debba essere interpretato nel senso che *"il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore"*.

Il Collegio di Coordinamento, investito della questione degli effetti della menzionata sentenza, con decisione n. 26525/2019, ha enunciato il seguente articolato principio di diritto: "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front*".

"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia, che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

"La ripetibilità dei costi *up front* opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda".

“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi *up front* dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi *recurring*”.

“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi *up front* in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi *recurring*”.

In particolare, nel caso sottopostogli, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Questo Collegio, aderendo all'argomentazione del Collegio di Coordinamento in punto di preferibilità del criterio che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi ai fini della quantificazione dei costi *up front* da retrocedere, ritiene di accogliere la domanda restitutoria con riguardo alle voci di costo “istantanee” corrispondente alle “commissioni intermediario del credito” ed alle “spese esazione” siccome volte a remunerare attività destinate a rimanere circoscritte alla fase preliminare del rapporto. Hanno invece chiara indole *recurring*, e vanno pertanto rimborsate secondo il criterio del *pro rata temporis*, le commissioni di attivazione, veicolate in contratto da una clausola non rispettosa del precetto di trasparenza.

Per le ragioni appena enunciate, e tenuto conto dei rimborsi già intervenuti, si ritiene che le pretese del cliente meritino accoglimento nella misura di seguito rappresentata:

rate complessive	120	rate scadute	52	Importi	Natura	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	68	TAN	4,10%					
Denominazione		% rapportata al TAN	34,18%					
Commissioni di attivazione				2.717,88 €	Recurring	1.540,13 €		1.540,13 €
Commissioni intermediario del credito				727,20 €	Up front	248,53 €		248,53 €
Spese esazione				207,60 €	Recurring	117,64 €	117,64 €	0,00 €
Spese esazione				305,00 €	Up front	104,24 €		104,24 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
Totale								1.892,90 €

L'intermediario è dunque tenuto al pagamento della somma di 1.892,90 euro. Non può essere accolta la domanda di refusione delle spese difensive attesa la natura seriale della controversia.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.892,90.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 11854 del 03 luglio 2020

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI